



Con decreto del 31-3/10-4-2017 il Tribunale ha assegnato il termine di sessanta giorni per la presentazione del piano e nominato l'avv. Attilio De Gregorio quale commissario giudiziale; il termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni con decreto del 19.7.2017.

E' stata disposta l'apertura del procedimento con decreto del 18.10/02.11.2017.

La proposta di concordato prevede la liquidazione dell'attivo della società ed il pagamento dei creditori, collegato alla integrale cessione del patrimonio aziendale, che dovrebbe esaurirsi in un arco temporale di cinque anni dalla omologazione del concordato. Essa prevede la soddisfazione integrale della classe dei creditori privilegiati compresi gli interessi di mora maturati e maturandi fino alla data del pagamento, attraverso il prezzo di vendita degli immobili sui quali sono state iscritte le ipoteche. Anche per la classe dei creditori chirografari è prevista la soddisfazione integrale del credito, mediante il ricavato della vendita degli immobili; così come per la classe dei creditori postergati; è inoltre previsto il pagamento del 100% delle spese di giustizia e degli oneri in prededuzione.

E' stata prevista la formazione di tre classi, ammettendo al voto i creditori chirografari ed i creditori postergati.

## **2. - L'adunanza dei creditori.**

L'adunanza si è svolta in modo da assicurare che tutti i creditori prima di esprimere il voto fossero posti a conoscenza della relazione del commissario giudiziale.

## **3 - L'esame della proposta e i risultati dell'adunanza dei creditori.**

Il commissario giudiziale ha depositato nei termini il proprio motivato parere, confermando il giudizio positivo, espresso nella relazione ex art.172 l.f. in atti, puntualizzando la correttezza delle previsioni della società e stimando che la vendita dei beni ai prezzi indicati dai tecnici della procedura, unitamente alla esazione dei crediti, consentirà l'esecuzione del concordato, con pagamento integrale dei crediti, anche chirografari.

All'udienza del giorno 20 Marzo 2019, il Tribunale ha riservato la decisione.

Le risultanze processuali consentono di concludere positivamente il giudizio sulla legittimità della proposta avanzata da [REDACTED]

Non v'è alcun dubbio in ordine alla permanenza in capo al debitore dei requisiti soggettivi ed oggettivi prospettati in sede di ricorso e già vagliati da questo Tribunale in sede di apertura del concordato.

Dagli atti emerge univocamente che la società, soggetto giuridico suscettibile di fallimento, versa in un conclamato stato di crisi economica e finanziaria che le impedisce di operare sul

mercato e di far fronte da sola alla esposizione debitoria maturata, attesa la difficoltà di liquidare l'attivo e di determinare flussi di cassa che consentono di pagare i debiti.

Passando all'esame specifico della proposta, la stessa conformemente a quanto rilevato dal Commissario Giudiziale, avv. Attilio De Gregorio, appare attendibile, sostenibile e coerente, anche con le rettifiche operate dal commissario, sulla base delle valutazioni dei tecnici della procedura.

Corretta appare la costituzione del fondo rischi.

La percentuale di soddisfazione promessa, ma non garantita al chirografo ed i tempi di esecuzione prospettati sono compatibili con la causa di scambio che sta alla base dell'accordo tra il debitore ed i creditori.

Deve procedersi alla nomina di liquidatore, il quale non può identificarsi con l'amministratore della società; colui che compie atti di gestione infatti ed è quindi coinvolto negli affari della società viene a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, che impedisce di assumere il ruolo di organo della procedura.

Risultano rispettate tutte le norme procedurali ed il concordato ha riportato l'approvazione delle maggioranze richieste dall'art.177 L.F., come precisato altresì nel proprio parere dal commissario; la proposta ha ottenuto il voto favorevole di tutti i creditori aventi diritto al voto.

#### **4 – Le opposizioni.**

Nessuna opposizione è stata presentata.

Il Collegio, ai sensi dell'art.180 comma 6 L.F., fissa le seguenti disposizioni con riferimento alle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili:

Le somme destinate ai crediti sottoposti a condizione dovranno essere accantonate in un libretto intestato alla procedura concorsuale fino al verificarsi della condizione o fino a quando sarà certo che la stessa non si verificherà. Le somme destinate ai crediti contestati dovranno essere accantonate in un libretto intestato alla procedura concorsuale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà i relativi giudizi, ovvero fino all'esito delle eventuali transazioni che le parti intenderanno concludere.

Il collegio in relazione alla cessione dei beni, nomina quale liquidatore **il dott. Gaetano Panzera,**

e dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c.; che le vendite di aziende, e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le




cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori;

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108 ter in quanto compatibili. Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 182 L.F.

In relazione alla liquidazione dei beni mobili, le vendite, senza incanto, saranno effettuate dinanzi al liquidatore, in forma competitiva; il liquidatore potrà prevedere la fissazione di un termine di 120 giorni, per il versamento del prezzo o la rateizzazione dello stesso; si applicheranno comunque le disposizioni del codice di rito in tema di vendita nella forma vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

Spetterà al liquidatore, dietro parere del commissario giudiziale e dietro specifica autorizzazione del giudice delegato, procedere allo svincolo di dette somme.

Si ritiene opportuno, infine, procedere alla nomina del comitato dei creditori nella composizione di tre componenti, così individuati:



Rimane ferma in capo al Commissario Giudiziale la vigilanza in ordine all'adempimento del concordato, nonché l'onere di provvedere alla convocazione del comitato dei creditori per la nomina del presidente, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.40 e 182 comma 3 L.F.

Con riferimento alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla proposta di concordato preventivo formulata da 

 così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa il concordato preventivo in oggetto, secondo quanto previsto nella originaria proposta e nelle modifiche successivamente intervenute;
2. nomina liquidatore il dott. Gaetano Panzera;



2. invita il liquidatore ed il commissario a procedere all'esecuzione del concordato preventivo, rispettando le indicazioni del Tribunale in merito alle somme destinate ad eventuali creditori condizionati, contestati o irreperibili ed alle modalità di vendita dei beni;

3. invita il commissario giudiziale a dare notizia del presente decreto a tutti i creditori, a vigilare sulla corretta esecuzione del concordato ed a provvedere agli adempimenti di cui agli artt.40 e 182 comma 3 L.F.;

4. compensa interamente le spese;

Manda alla Cancelleria perché dia immediato avviso del presente provvedimento al debitore ed al Commissario Giudiziale, nonché per provvedere alle pubblicazioni di cui all'art.17 L.F..

Messina, 21.03.2019

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Il Presidente

Dott. Giuseppe Minutoli

